



Provincia di Potenza

SETTORE DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE RCG N° 1388/2025 DEL 12/06/2025

N° DetSet 83/2025 del 03/06/2025

DIRIGENTE / P.O. DELEGATA: MARIA GERARDI

Responsabile Procedimento / P.O.:

OGGETTO: Procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. n.36/2023 per la “Copertura Assicurativa dell’Ente per la Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera” Anni 2026/2028 - Approvazione progetto del servizio con i relativi allegati - Decisione a contrarre

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1388/2025, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, _____

Firma e Timbro dell’Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'art.107 del D. lgs 267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;
- il Decreto del Presidente n. 58/2023 con il quale è stata approvata la modifica del Macromodello Organizzativo dell'Ente;
- la Disposizione del Segretario/Direttore Generale, Prot. n.23319 del 14/07/2021, con la quale è stato conferito alla scrivente l'incarico di P.O. "Assicurazioni/Contenzioso", nonché la delega gestionale per le attività connesse al predetto incarico di P.O., giusta atto di delega del 02/08/2021 Prot. G. n. 25504;
- l'Atto di Indirizzo del Presidente del 06/12/2022, Prt. G. n.43640, di conferimento ad interim, al Segretario Generale della direzione degli Uffici Risorse Umane, Avvocatura, Affari Istituzionali, confermata con Decreti presidenziali n. 61/2023, n. 124/2023, n. 168/2023, n. 27/2024 e n. 1/2025;
- la nota prot. 43740 del 07/12/2022 con la quale il Segretario Generale ha confermato alla scrivente tutti gli incarichi e le deleghe gestionali in essere;
- le Delibere di Consiglio Provinciali n. 1 del 12/03/2025 e n. 5 del 22/03/2025 con le quali sono state approvate, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025/2027 e il Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027;

PREMESSO che in data 31/12/2025, a seguito di formale disdetta dal contratto di polizza n. F2300022917-LB, stipulato con la Compagnia *"Lloyd's Insurance Company S.A"*, scadrà la polizza assicurativa relativa al servizio di *"Copertura Assicurativa dell'Ente per la Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera"* di cui l'ente si è dotato;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'indizione di una nuova procedura di gara per l'individuazione del contraente con cui stipulare polizza assicurativa per i suddetti rischi, per il triennio 2026/2028;

VISTI

- il Nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 36/2023 che, all'art. 17. (Fasi delle procedure di affidamento) prevede: *"1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte..."*;

- l'art. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la *"stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante"*:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

- l'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 che al co.12 dispone *"La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L'allegato I.7 definisce i contenuti minimi del progetto"*.

VISTO il Progetto relativo alla polizza in argomento, redatto dalla *Dott.ssa Maria Cristina Valente*, Responsabile Unico del Progetto, tale nominata con determinazione dirigenziale n 1129/2025 del 19/05/2025, corredato dalla documentazione prevista dal codice dei Contratti, il cui capitolato tecnico prestazionale riporta i requisiti e le modalità di partecipazione alla procedura aperta, ex artt. 71 del D.Lgs. 36/2023, cui si applica quale criterio per la valutazione delle offerte, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.108 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO

- che tale Progetto prevede un importo da porre a base di gara, per il triennio 2026- 2028, pari ad **€770.000,00**, da prenotare sul bilancio 2025/2027 impegnandosi a perfezionare i relativi stanziamenti, confermandoli all'atto dell'approvazione del bilancio relativo a tali esercizi;

-che la spesa complessiva necessaria per l'appalto del servizio in argomento ammonta ad **€784.270,00** così distinte: **€ 770.000,00** da porre a base d'asta (pari alle tre annualità oltre alla proroga tecnica per un massimo di mesi 6), **€ 410,00** per le spese per il contributo obbligatorio all'A.N.A.C, oltre ad **€ 13.860,00** per accantonamento *ex art.45* del D. Lgs. 36/2023 per gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10;

CONSIDERATO che

- l'importo posto a base di gara per il triennio è superiore alla soglia di cui all'art.14 co. 1 lett. c) e che, pertanto, la procedura aperta dovrà essere espletata dalla Stazione Unica Appaltante dell'Ente, cui il progetto del servizio va trasmesso affinché il suo Responsabile possa procedere alla pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 83 e seguenti del D. Lgs. 36/2023;

RITENUTO, pertanto, necessario , per l'avvio della procedura di gara, per la quale va posto a base di gara l'importo complessivo di € 770.000,00:

- prenotare la somma di **€ 440.000,00** sul Bilancio Pluriennale 2025- 2027 Miss. 10, Prog. 05, Tit. 1, Macr. 110, Cap. 13172 nel modo che segue:

- esercizio finanziario 2026 - €220.000,00;

- esercizio finanziario 2027- €220.000,00;

- riservarsi di impegnare , ad aggiudicazione avvenuta, gli ulteriori € 330.000,00 sul Cap. 13172 Miss. 10, Prog. 05, Tit. 1, Macr. 110, nel modo che segue:

- €220.000,00 sull'esercizio finanziario 2028;

- €110.000,00 sull'esercizio finanziario 2029;

RITENUTO dover stabilire che le somme relative al pagamento del contributo obbligatorio all'ANAC da parte della stazione appaltante e per l'accantonamento ex art. 45 del D. Lgs. 36/2023, saranno impegnate con separato atto;

DATO atto che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della legge n. 190/2012;

VISTI :

- il D. Lgs. n.267/2000 e s. m.;

- il D. Lgs. n.36/2023;

- l'articolo 37 del D.lgs 33/2013 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

ATTESTATA la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento, ai sensi del comma 3 dell'art.5 del *"Regolamento sui controlli interni"* di cui alla D.C.P. n.6/2013.

Tanto premesso e ritenuto alla luce delle motivazioni suesposte;

DETERMINA

1. di approvare il Progetto per l'affidamento del servizio di *"Copertura Assicurativa dell'Ente per la Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera"* per il triennio 2026/2028, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per l'importo complessivo di **€784.270,00** di cui **€ 770.000,00** per il costo del servizio soggetto a ribasso, **€ 410,00** per le spese del contributo obbligatorio all'A.N.A.C, oltre ad **€13.860,00** per accantonamento previsto ex art.45 del D. Lgs. 36/2023;

2. **di prendere atto** che il Progetto del servizio, contiene quanto previsto dal codice dei Contratti ed in particolare

Ø il Capitolato tecnico e prestazionale con i relativi allegati:

§ Prospetto di Offerta Tecnica;

§ Prospetto di Offerta Economica;

Ø il Capitolato di Polizza;

3. **di indire** procedura aperta ai sensi dell'art.71 del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di che trattasi per il periodo dalle ore 24:00 del 31/12/2025 alle ore 24:00 del 31/12/2028, durata eventualmente prorogabile per mesi sei, stabilendo che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'*art.108 D.Lgs. 36/2023*;

4. **di riservarsi la facoltà di:**

- aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida;
- non procedere all'aggiudicazione del servizio se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

5. **di stabilire** che i rapporti contrattuali fra le parti saranno disciplinati dal relativo Capitolato, dall'offerta e dal Contratto da stipularsi in forma pubblico amministrativa con totale spesa a carico dell'aggiudicatario;

6. **di prenotare** la somma di **€440.000,00 sul Bilancio Pluriennale 2025/2027 Miss. 10, Prog. 05, Tit. 1, Macr. 110, Cap. 13172 ex c.c. 008-002 nel modo che segue:**

Ø esercizio finanziario 2026 - €220.000,00;

Ø esercizio finanziario 2027- €220.000,00;

7. **di riservarsi di impegnare**, ad aggiudicazione avvenuta, l'ulteriore importo di **€330.000,00**, confermandolo all'atto dell'approvazione dei bilanci relativi a tali esercizi, nel seguente modo:

€ 220.000,00 sul CAP. 13172 per l'esercizio finanziario 2028;

€110.000,00 sul CAP. 13172 per l'esercizio finanziario 2029;

8. **di stabilire** che le somme relative al Contributo obbligatorio che la S.A. deve versare all'ANAC e quelle per l'accantonamento ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023, saranno impegnate con separato atto;
9. **di dare atto** che
- il Responsabile Unico del Progetto è la *Dott. ssa Maria Cristina Valente* e il Direttore dell'Esecuzione è la *Dott.ssa Maria Gerardi*, Responsabile di E.Q. dell'Ufficio Avvocatura/Contenzioso /Assicurazioni, tali nominate con determinazione n. n 1129/2025 del 19/05/2025;
 - la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, in relazione al presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della legge n. 190/2012;
10. **di demandare** all'Area "Gare" dell'Ente l'espletamento della procedura aperta, nominando quale Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento la Dott.ssa Valentina Del Grosso, responsabile di E.Q. dell'Area Gare e S.U.A.
11. **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Responsabile di E.Q. dell'Area Gare - Stazione Unica Appaltante dell'Ente, per quanto di propria competenza;
12. **di trasmettere** copia del presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza;
13. **di trasmettere** copia del presente provvedimento per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs 33/2013 e dell'art.28 del D.Lgs. 36/2023.



PROVINCIA DI POTENZA

Ufficio Assicurazioni

PROGETTO DI SERVIZIO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI GRAVANTI
SULLA PROVINCIA DI POTENZA, RELATIVI ALLA POLIZZA PER LA
“Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera”
Triennio 2026 - 2028

Documento di Indirizzo alla Progettazione

(art. 41, co.12, del D. Lgs. n.36/2023, e Allegato I7)

Le attuali tutele assicurative in favore della Provincia di Potenza, relative alla polizza per la “Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori d’Opera”, scadono in data 31/12/2025, a seguito di formale disdetta del contratto data dalla Compagnia Assicurativa Lloyd’s Insurance Company S.A., aggiudicataria della polizza in argomento.

Si rende, pertanto, necessario bandire una nuova gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per l’acquisizione del servizio per la copertura dei suddetti rischi, predisponendo, allo scopo, il presente documento di indirizzo della progettazione del servizio, così come prevedono l’art. 41, co.12, del D. Lgs. n.36/2023 e il relativo Allegato I7

Si ritiene opportuno, inoltre, bandire una gara che preveda un periodo di coperture assicurative pari ad anni 3, atteso che, da indagini di mercato effettuate e da pregressa esperienza dell’Ente, il rischio e i costi di gestione di tali polizze stipulate con la Pubblica Amministrazione, incontrano un maggiore favore delle compagnie assicurative laddove stipulate per più anni con premi commisurati al rischio.

Rischi da assicurare

Nel perseguire le proprie finalità istituzionali la Provincia svolgerà attività per le quali, in alcuni casi, è obbligatorio, in forza di norme specifiche, stipulare polizze assicurative, in altri invece si ritiene opportuno trasferire il rischio ad altro soggetto (assicuratore), in quanto il contratto assicurativo consente di gestirne in modo certo e prevedibile i relativi costi.

Le assicurazioni del ramo danni assolvono la funzione di reintegrare il patrimonio dell'assicurato (risarcimento) al verificarsi di eventi che producono danni o perdite. Appartengono al ramo danni, fra le altre, le assicurazioni di responsabilità civile per i danni arrecati a terzi, i cui rischi la Provincia di Potenza ha scelto di trasferire all'assicuratore con la stipula di apposita polizza.

Quella oggetto del presente progetto del servizio, è una polizza "claims made" in cui la controprestazione a carico dell'assicuratore è subordinata alla presentazione di specifica richiesta di risarcimento, per cui il sinistro si considera "attivato" dalla richiesta di risarcimento e non dall'evento che l'ha causato.

Questo tipo di tutela si prefigge lo scopo di trasferire all'assicuratore essenzialmente le responsabilità di natura extracontrattuale dell'Ente, e si divide nelle due partite della Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e della Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (R.C.O.).

L'assicurazione della RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) è regolata dall'art. 1917 del Codice Civile, in base al quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto egli debba pagare quale civilmente responsabile, sia per fatto proprio, che per fatto delle persone delle quali deve rispondere, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti accidentali.

Occorre quindi tenere presente, in linea di principio, che l'assicurazione della responsabilità civile verso i terzi riguarda danni imputabili a colpa, quindi involontari (e non quelli deliberatamente cagionati) e conseguenti ad un fatto accidentale, cagionati a cose e/o animali e a persone.

Nello specifico l'assicurazione è principalmente prestata per la responsabilità civile derivante all'Ente nella sua qualità di Amministrazione Provinciale in relazione allo svolgimento di attività e di compiti e competenze ovunque svolti, previsti dalla legge, dalle norme o attribuiti alla medesima e comunque di fatto svolti.

La garanzia comprende altresì la Responsabilità Civile personale di Amministratori e Rappresentanti dell'Ente, nonché di ciascun dipendente dell'Assicurato per danni conseguenti a fatti colposi, verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

L'assicuratore assume a proprio carico, entro i limiti del massimale, il risarcimento dovuto a terzi per liquidazioni amichevoli (stragiudiziali) o per sentenza (giudiziali), nonché le relative spese ed interessi. Sostiene anche, in eccedenza al massimale ma per non più di un quarto di esso (art. 1917, 3° comma del Codice Civile), le spese per resistere alle pretese del danneggiato.

L'assicurazione della RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI D'OPERA (R.C.O.) trasferisce a carico dell'assicuratore gli oneri risarcitori che possono derivare al datore di lavoro in ordine alle sue responsabilità datoriali per infortuni occorsi ai lavoratori sia ai sensi della legge speciale (il T.U. 1124/1965 ed il D. Lgs. 38/2000), che ai sensi della legge ordinaria (le norme del Codice Civile).

Per entrambe le garanzie assicurative, la compagnia mette a disposizione legali e tecnici per le necessarie perizie.

Nell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) le somme che l'assicuratore mette a disposizione dell'assicurato sono dei massimali che si è preferito tenere unici per sinistro e per singola persona lesa, nonché danni a cose; allo stesso modo si è proceduto per l'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori d'opera (R.C.O.) ed in particolare:

GARANZIA DESCRIZIONE MASSIMALE

R.C.T. - Massimale per sinistro ☐6.000.000,00

R.C.T. - Massimale per persona ☐6.000.000,00

R.C.T. - Massimale per danni a cose e/o animali ☐2.000.000,00

R.C.O. - Massimale per sinistro ☐6.000.000,00

R.C.O. - Massimale per persona ☐2.000.000,00

La presente polizza R.C.T./R.C.O., che indubbiamente rappresenta quella di gran lunga più rilevante in termini di costi e di importanza per la tutela assicurativa dell'ente, prevede la quotazione, ai fini della quantificazione del premio, sulla base delle retribuzioni che i dipendenti del contraente ricevono a compenso delle loro prestazioni, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali.

La suddetta polizza, pertanto, non è soggetta a regolazione di premio essendo lo stesso calcolato in forma flat, per tutta la durata dell'assicurazione.

La polizza avrà decorrenza dalle ore 24:00 del 31/ 12/ 2025 alle ore 24: del 31/ 12/ 2028, ovvero qualora la polizza non sia stata aggiudicata nei termini suddetti si intenderà in vigore dalle ore 24: del 30/ 06/ 2026 alle ore 24:00 del 30/ 06/ 2029.

.

DISPOSIZIONI PER LA STESURA DI DOCUMENTI INERENTI LA
SICUREZZA

(art. 41, D.Lgs. 36/ 2023)

In ragione dello specifico contenuto dei servizi non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività, nè sono necessari ulteriori adempimenti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss .mm. ii.

Non ricorre, pertanto, la necessità di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

I costi della sicurezza di cui al co.5, dell'art. 26, del D. Lgs. 9 aprile 2008, pertanto, sono pari a €0,00(zero).

CALCOLO DELLA SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

(art. 14 co. 4 D.Lgs. 36/ 2023)

Il presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.

La determinazione della spesa per l'acquisizione dei servizi assicurativi RCT/RCO, alle condizioni precedentemente descritte, è costituita dall'importo del premio posto a base di gara la cui quantificazione, non può prescindere dai dati del contesto del mercato assicurativo, che tutt'ora registra due importanti fenomeni:

- una rarefazione dei competitors (equivalente ad una diminuzione dell'offerta) poiché le compagnie medio/ piccolo sono state assorbite dai pochi grandi gruppi;
- un progressivo disimpegno delle compagnie assicurative dal rischio "pubblico" dovuto anche all'incremento della sinistrosità sia per la frequenza degli eventi che per l'entità dei sinistri.

Proprio nel caso della Provincia di Potenza, la compagnia assicurativa Lloyd's Insurance COMPANY S.A., aggiudicataria dell'appalto del servizio assicurativo per la RCT/RCO, attualmente in vigore, ha dato formale disdetta ai sensi dell'art.1.8 del capitolato di polizza, concedendo all'Ente una proroga di mesi 6 per lo svolgimento dell'attuale procedura per l'affidamento del servizio, per cui la scadenza del contratto non sarà più quella naturale al 30/06/2026 ma al 31/12/2025.

L'attuale assetto assicurativo ed economico della polizza in scadenza al 31/12/2025, è il seguente:

- €186.431,25 premio annuo,
- una franchigia fissa per sinistro per danni a cose pari ad €1.600,00;
- una franchigia fissa per sinistro per danni a persone pari ad €20.000,00;
- una franchigia fissa per sinistro mortale pari ad €1.750,00.

Alla luce di quanto sopra, in considerazione della circostanza che la Società attuale gestore della polizza ha comunicato formale disdetta del contratto in essere, considerando l'adeguamento Istat delle polizze di Responsabilità Civile e Responsabilità Civile Operativa che dipende da diversi fattori, fra cui l'inflazione oltre che la dinamica del settore assicurativo, e la rivalutazione dei massimali di polizza, si ritiene di poter porre a ***base d'asta un importo presunto di €220.000,00 per anno e di €660.000,00 per il triennio 2026/2028***, cui va aggiunto l'importo di €110.000,00 pari al costo dell'eventuale proroga tecnica per un massimo di mesi sei(6).

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'importo presunto da porre a base di gara per il triennio pari ad **□770.000,00** (diconsi settecentosettantamila/00), comprensivo dei costi della Manodopera che questa Stazione Appaltante stima abbiano un'incidenza media pari al **2,6%** (fonte ANIA Trends Indici Aziendali 2023), pertanto vanno computati nella misura di **□20.020,00**.

Si precisa che i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso, restando ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

All'importo di **□770.000,00** vanno aggiunte le spese per il contributo ANAC pari ad **euro 410,00**, nonché le spese previste per l'accantonamento ex art. 45 del Codice da computarsi nella misura di **euro 13.860,00** per un totale di **euro 784.270,00** importo che dovrà essere previsto in un impegno pluriennale.

Si rappresenta che per la quotazione della polizza, gli operatori economici dovranno tenere conto dell'importo comunicato dall'Ufficio Risorse Umane relativo alle retribuzioni lorde percepite dal personale attestato all'Ente per l'anno 2024, pari ad **□7.115.565,32**.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL ANIA - Assicurativi 2022 - 2024.

Il contratto, da stipularsi in forma pubblico amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante, deve essere previsto per la durata di tre anni 2026/2028, con una possibilità di proroga tecnica per ulteriori 6 mesi.

Il Responsabile del Progetto
Dott.ssa Maria Cristina Valente

Allegato A

PROVINCIA DI POTENZA
Piazza Mario Pagano
85100 POTENZA

Capitolato di Polizza di Assicurazione
Responsabilità Civile verso Terzi
Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera

Decorrenza ore 24:00 del 31/ 12/ 2025
Scadenza ore 24:00 del 31/ 12/ 2028
(con facoltà di proroga tecnica per mesi 6)

Definizioni

ASSICURATO		Il soggetto o i soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione
ASSICURAZIONE		Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'		Quella svolta in qualità di Amministrazione Provinciale per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, purché non sia in contrasto con la Legge Italiana.
CONTRAENTE		La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione
COSE		Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
DANNO CORPORALE		Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici, nonché il danno morale.
DANNI MATERIALI		Il pregiudizio economico conseguente ad ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
FRANCHIGIA PER SINISTRO		L'importo prestabilito di danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato e che viene reintegrata alla Società dal Contraente con le modalità previste dalla polizza.
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO		La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
MASSIMALE PER SINISTRO		La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni e qualunque sia l'entità dei danni subiti dalle cose.
RETRIBUZIONI		Tutto quanto i dipendenti ed altre categorie equiparabili ad essi ricevono a compenso delle loro prestazioni, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali.
POLIZZA		Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
RISCHIO		La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

<i>SCOPERTO</i>		La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico del Contraente, non cumulabile con la franchigia per sinistro.
<i>SINISTRO</i>		Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<i>SO C I E T À</i>		L'impresa assicuratrice, nonché le coassicuratrici.

Data / /

La Società

... ..

Il Contraente

... ..

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivanti al Contraente nello svolgimento della propria attività, così come indicata nelle “definizioni” che precedono.

Si precisa che l'attività può essere esercitata sia per conto proprio che di terzi, nelle proprie sedi o presso terzi.

Art. 1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1.1 - Prova del Contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile. Si conviene, tuttavia, che l'omissione da parte del Contraente di una o più circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano state frutto di dolo. Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società).

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia – Regolazione del premio

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, compresa l'eventuale proroga di cui all'art. 1.7 - Durata del contratto, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

La società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e la documentazione necessaria.

Il presente contratto non è soggetto a regolazione di premio essendo lo stesso calcolato in forma flat, per tutta la durata dell'assicurazione, sulla base delle retribuzioni relative all'ultimo anno fiscale dichiarato in polizza.

Art. 1.4 - Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto, tali che se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe assunto il rischio o l'avrebbe assunto per un premio più elevato.

In caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto immediato dalla data di comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso di cui all'Art. 1897 del Codice Civile.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato per iscritto alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le variazioni che devono essere comunicate riguardano circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento di rischio rilevante, pertanto il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 1.5 – Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi vengono aggiornati nella misura dell'80% della variazione, in relazione alla prestazione da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni orarie.

La revisione del premio può essere richiesta dopo che siano decorsi almeno sei mesi dall'inizio del contratto. L'adeguamento sarà operato sulla base di apposita istruttoria, e, se riconosciuto, si procederà all'integrazione del premio assicurativo a decorrere dalla nuova annualità.

Nel caso in cui l'adeguamento non fosse riconosciuto la Società avrà diritto di recedere dal contratto assicurativo secondo le modalità di cui al successivo articolo.

Art. 1.6 - Recesso in caso di sinistro

Decorsi almeno 180 giorni dall'inizio del periodo assicurativo, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto assicurativo con preavviso non inferiore a 90 giorni da comunicarsi a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Si precisa, in ogni caso, che l'esercizio del diritto di recesso da parte della Società è subordinato al contestuale invio dei "dati dell'andamento del rischio", di cui al successivo punto 1.14, aggiornato almeno a sette giorni prima la data di formalizzazione del recesso stesso.

Art. 1.7- Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata di anni tre (3) indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta). Il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza, senza tacito rinnovo e senza obbligo di preavviso.

Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a sei mesi. In tale ipotesi, il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta, per ogni giorno di copertura.

Art. 1.8 – Cessazione anticipata del contratto

E' data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante PEC o lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà della Contraente di richiedere, entro i 60 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di sei mesi. In tal caso, la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente. In deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 e ss. mm. e ii., le parti si obbligano ad adire quale organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove il contraente ha la sede legale.

Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali, valgono le norme di legge.

Art. 1.12 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 1.12 - Coassicurazione e delega (Valida solo in caso di coassicurazione)

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato ma la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto, come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o diritto, dai rapporti che possano interessare gli Assicuratori presso i quali il rischio è stato assicurato o ripartito. La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri e a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, ferma restando la responsabilità solidale tra assicuratori, in deroga all'art.1911 c.c.

Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più Assicuratori per quote determinate, in deroga all'art. 1911 del Codice Civile, anche in presenza di un unico contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori, gli stessi saranno responsabili in solido nei confronti del contraente.

Tutte le comunicazioni relative alla presente polizza si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

Art. 1.13 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutte le Società ed è tenuto a richiedere a ciascuna di esse l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Art. 1.14 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'anno interessato, i dati afferenti l'andamento del rischio; il predetto termine è elevato a 120 giorni per la scadenza definitiva del contratto. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all'anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta e alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

sinistri denunciati;

sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);

sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);

sinistri senza seguito.

Tutti i sinistri dovranno riportare la data di apertura della pratica da parte della società, il relativo numero, la data di accadimento dell'evento, la tipologia dello stesso e la data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o per diverso motivo.

L'elaborato dovrà essere fornito in formato excel sia in formato modificabile che in formato non modificabile.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo e aggiornato, dalla data di accensione della polizza fino all'esaurimento di tutte le pratiche.

Art. 1.15 - Forma delle comunicazioni del Contraente

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con e.mail e/o a mezzo Posta Elettronica Certificata e/o Raccomandata indirizzati alla compagnia a cui è assegnata la polizza. Le comunicazioni della Società devono essere fatte a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Art. 1.16 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio dovuto dal Contraente viene calcolato applicando il tasso lordo alle retribuzioni erogate nell'ultima annualità fiscale. Il premio annuale così conteggiato resta fisso per tutta la durata del contratto, compreso l'eventuale rinnovo, e non è soggetto a regolazione premio.

Art. 1.17 - Massimali di garanzia

I massimali di assicurazione sono indicati nell'Allegato (Prospetto di Offerta).

I sotto limiti cui sono subordinati specifici rischi vengono riepilogati nella tabella di cui all'Art. 2.5 che segue.

In caso di richieste di risarcimento originate da una medesima causa, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate queste ultime oltre due anni dopo la scadenza dell'assicurazione.

A tal fine, più richieste di risarcimento originate da una stessa causa sono considerate unico sinistro.

Art. 1.18 – Tracciabilità dei flussi finanziari ex lege 136/ 2010 e ss. mm. e ii.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche e integrazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

Art. 1.19 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza della presente polizza.

Art. 1.20 – Estensione Territoriale

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

Art. 1.21- OFAC - Misure restrittive (Sanction limitations exclusion clause)

VERSIONE 1 - Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

VERSIONE 2 - Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

VERSIONE 3 - La Società dichiara e il Contraente prende atto che la Società non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Società a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

VERSIONE 4 - Nessun Assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun Assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche e commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

VERSIONE 5 - In ogni caso la Società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o

pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Data / /

La Società

Il Contraente

Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione RCT/RCO

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme del presente articolo, le norme che regolano i sinistri, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 21 - Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, verificatisi in relazione all'attività svolta, anche conseguentemente a inosservanza, violazione o errata interpretazione di obblighi di legge o di disposizioni regolamentari. La garanzia è operante anche per fatti dolosi o colposi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere.

B) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera soggetti all'assicurazione di Legge contro gli Infortuni - I.N.A.I.L. (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000, per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati (così come definiti dall'Art. 5 del D.lgs. 38/2000), addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione e per gli infortuni in itinere. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;
- b. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n.38/2000 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti A) e B) sono inoltre operanti:

- per la RC derivante al Contraente per fatti connessi alla normativa di cui al D. Lgs 81/2008 e successive modifiche, nonché per la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'assicurato ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera ai sensi del D. Lgs n. 81/2008, per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore del Contraente stesso;
- per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS e dall'INAIL, o da enti similari, ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222;

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/97. Nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile, detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge (ovvero, se non in regola con tali obblighi, purché ciò consegua dall'inesatta interpretazione delle norme di legge in materia.

Art. 2.2 - Precisazioni sulla qualifica di "Dipendente" e "Terzo"

Viene equiparato a dipendente del Contraente chiunque svolga mansioni presso il Contraente, o per conto del medesimo, sia in via continuativa che temporanea o sporadica, compresi i terzi che partecipano, anche occasionalmente, alla attività svolta dallo stesso.

Sono considerati Terzi anche:

- a) i Dipendenti del Contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni;
- b) i Dipendenti e gli Amministratori di società partecipate o controllate dal Contraente;
- c) il Legale Rappresentante, limitatamente alle lesioni personali;
- d) tutte le persone fisiche quando fruiscono come cittadini delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Ente.

Non sono considerati Terzi ai fini della garanzia RCT:

- a.* il Legale Rappresentante per i soli danni a cose;
- b.* limitatamente ai danni alla persona, i dipendenti del Contraente, soggetti INAIL, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

Art. 2.3 – Precisazioni sul rischio

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

A. Committenza

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno.

B. Committenza auto ed altri veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario.

C. Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

D. *Danni ai veicoli in sosta*

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti o di terzi che si trovino in sosta nelle aree adibite a parcheggio, di pertinenza delle sedi dove si svolge l'attività del Contraente. fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

E. *R.C. Attività varie*

- a. amministrazione di altri Enti e/o Istituti;
- b. proprietà, esercizio, uso, manutenzione ordinaria e straordinaria e funzionamento di strade (anche quelle interpoderali), piazze, terreni e fabbricati (e loro pertinenze tutte) ovunque ubicati, ponti, canali, illuminazione pubblica, segnaletica stradale e semaforica, compresi danni derivanti da mancato e/o errato funzionamento di impianti di illuminazione e semaforici in genere, insegne, striscioni, cartelli pubblicitari, nonché spazi per affissioni, ovunque installati nel territorio italiano.
- c. proprietà, esercizio, uso e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura; è compreso l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici, ferma restando l'esclusione dei danni da inquinamento;
- d. esistenza di antenne radiotelevisive, di ponti radio e stazioni ricetrasmittenti, recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
- e. proprietà, gestione, esercizio, uso, di uffici, edifici scolastici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinematografi, stabilimenti balneari, piscine, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, farmacie, cimiteri, macelli, mercati, aziende agricole, officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura ossiacetilenica e amogena e relativi depositi nonché attività ed attrezzature similari utilizzate dall'Ente ovunque ubicate;
- f. proprietà e/o esercizio di giostre, scivoli, altalene, giochi vari e similari e quant'altro attinente, sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
- g. promozione e/o organizzazione di gite, visite, manifestazioni, festeggiamenti, servizi di istituti e di qualsiasi altro genere quali congressi, seminari, concorsi, simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, spettacoli, sagre, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e macelli, convegni e simili, attività sociali, assistenziali, mense ed attività ricreative, anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali i terzi siano organizzatori; partecipazione ad esposizione, fiere e mostre.
- h. proprietà, manutenzione della rete fognaria e relativo impianto di depurazione, e simili, compresi tubazioni ed attrezzature;
- i. lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, i lavori di scavo per fognature, posa in opera di impianti e/o tubature in genere;
- j. proprietà e/o conduzione di impianti sportivi e ricreativi ovunque e comunque posti, compresi servizi e dipendenze, sia per i rischi derivanti dalla sola proprietà, sia per i rischi derivanti dall'esercizio totale e/o parziale nonché l'organizzazione di corsi sportivi;
- k. organizzazione e gestione di servizi per l'infanzia e l'adolescenza, quali asili nido, scuole materne, centri pre e post scuola, centri estivi, spazi per lo svolgimento di attività ludico ricreative, l'organizzazione con altri istituti, quali quelli scolastici dello Stato, di attività complementari all'attività didattica, comprese gite, attività culturali, sportive e ricreative, compresi i viaggi e gli spostamenti da e/o per succursali e sedi di esercizio dell'attività e/o viceversa, quando le suddette attività sono decise e concordate con i competenti organi collegiali degli istituti medesimi.

I ragazzi-bambini frequentanti tali servizi/attività sono considerati terzi a tutti gli effetti e sono terzi tra loro purché sussista RC del Contraente.

La garanzia è prestata inoltre per la Responsabilità Civile derivante al personale provinciale che sovrintende a tali servizi ed alle attività;

- l.* affidamento di minori a famiglie, compresa la R.C. dei minori in affidamento e la R.C. delle famiglie affidatarie;
- m.* proprietà e/o conduzione di fabbricati, a qualsiasi uso destinati, del relativo contenuto e degli impianti, ivi inclusi:
 - lavori in economia di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati stessi;
 - spargimento di acqua o rigurgito di fogna solo se conseguenti a rottura accidentale di condutture; sono comunque esclusi i danni derivanti da stillicidio e da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
- n.* proprietà di mense aziendali, compresa committenza per servizi dati in appalto a terzi;
- o.* servizio di vigilanza (con guardie armate e non) e di servizi antincendio;
- p.* attività sociali, assistenziali e ricreative direttamente gestite o gestite da terzi, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;
- q.* proprietà di cani da guardia e non;
- r.* somministrazione di bevande e cibi, anche se distribuiti mediante macchine automatiche;
- s.* organizzazioni di manifestazioni all'aperto, ivi incluso l'allestimento di palchi, anche non di proprietà;
- t.* prove ed esami per l'assunzione del personale;
- u.* organizzazione e gestione di corsi di formazione ed istruzione del personale.

F. *Mezzi, macchine speciali, carrelli e macchine operatrici semoventi*

L'assicurazione è inoltre estesa all'uso di tutti i mezzi e macchine speciali durante l'esplicazione delle loro attività per ordine e conto dell'Ente; è inoltre operante la garanzia dell'uso di gru e bracci caricatori su autocarri, dell'uso di macchine operatrici, delle macchine da giardino in dotazione servizi preposti.

E' inclusa nella garanzia la Responsabilità derivante al Contraente per danni cagionati da carrelli o macchine operatrici semoventi compresa la circolazione su aree private e le operazioni di carico e scarico.

Dalle garanzie sono comunque esclusi:

- a) i danni cagionati a terzi in relazione alla circolazione su aree soggette alla disciplina ex legge 990/69 ora D. lgs 209/2005;
- b) ove sia prescritta una patente per la guida di tali mezzi, la garanzia non è operativa se il guidatore non ne sia munito.

G. *Installazione, collaudo e manutenzione*

La garanzia comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione, collaudo e/o manutenzione, effettuata anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

H. *Danni subiti da appaltatori, da subappaltatori e loro dipendenti*

Sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l'assicurazione RCO, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.

I. *Danni a condutture ed impianti sotterranei*

La garanzia comprende i danni alle condutture ed impianti sotterranei. Il massimale indicato in polizza per i danni a cose rappresenta il limite di esposizione della Società per ciascun periodo assicurativo annuo.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.5.

J. *Danni da furto*

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.5.

K. *Danni in ambito esecuzione lavori*

La garanzia comprende i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, ivi inclusi i danni alle cose movimentate, sollevate, scaricate durante i lavori.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.5.

L. *Cose in consegna e custodia*

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali il Contraente è tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.5.

M. *Responsabilità Civile Personale degli Amministratori, dei Dirigenti, dei Quadri e dei dipendenti*

La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche per la responsabilità civile personale degli Amministratori, dei Dirigenti, Quadri e di tutti gli altri dipendenti del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Agli effetti di tale estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.

Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

N. *Inquinamento accidentale*

La garanzia comprende i danni da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

La presente garanzia viene presta secondo quanto riportato all'Art. 2.5.

O. *Malattie professionali (comprese le malattie extra tabellari)*

L'assicurazione della responsabilità civile verso tutti i dipendenti è estesa al rischio delle malattie professionali di cui al DPR 30.6.1965 n. 1124 e ss. mm. e ii, a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e sia conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di efficacia temporale della stessa ma non oltre la scadenza contrattuale indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta).

La presente estensione vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 12 mesi dalla data di cessazione del contratto.

P. *Danni da incendio*

L'assicurazione è operante per i danni a terzi conseguenti ad incendio, esplosione e scoppio delle cose di proprietà del Contraente o dallo stesso detenute, anche a cagione di prodotti infiammabili presenti nei propri insediamenti, ovunque ubicate. La presente copertura opera a secondo rischio rispetto ai massimali eventualmente previsti, per la stessa garanzia, sulla polizza "Incendio" del Contraente.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.5.

Q. *Danni da cedimento e franamento del terreno*

La garanzia comprende i danni a cose dovuti a cedimento, franamento o vibrazione del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.5.

R. *Danni da interruzione di attività*

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzione sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, anche di pubblica utilità.

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.5.

S. *Prelievo e consegna merce*

La garanzia è estesa ai danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento della merce effettuate direttamente dal Contraente, ferma sempre l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore.

T. *Danni da smarrimento e/o mancata consegna*

Per tutti i colli smarriti e/o consegnati, con l'esclusione dei danni da furto, rapina e/o derivanti dal trasporto, di qualunque valore, sarà risarcito l'importo richiesto dalla committenza con il massimo del valore del collo.

Il risarcimento si intende comprensivo dei maggiori costi sostenuti dai committenti a seguito della mancata consegna dei colli.

U. *Danni a cose movimentate*

La garanzia comprende i danni alle cose movimentate, sollevate, scaricate, spostate durante i lavori

La presente garanzia viene prestata secondo quanto riportato nell'Art. 2.5.

Art. 2.4 - Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni

L'assicurazione RCT/RCO non comprende i danni:

- a.* da impiego di macchinari o impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- b.* da circolazione, su strade ad uso pubblico e su aree a queste equiparate, di veicoli a motore per i quali sussista l'obbligo di assicurazione ex legge 990/69 ora D.lgs 209/2005, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
- c.* da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo salvo quanto previsto al punto 2.3 N;
- d.* da furto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2.3 (Precisazioni sul rischio) sub J);
- e.* cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo restando che i lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
 - rilascio di certificato di collaudo provvisorio;
 - consegna anche provvisoria delle opere al committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
 - uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.

Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti ancora non ultimate;

- f.* cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, fermo restando che la consegna si intende perfezionata nel momento in cui il potere di fatto (possesso) sulle merci/prodotti/cose risulta trasferito dall'Assicurato ad altro soggetto terzo, salvo quanto previsto alla precedente lettera g/Art.2.3 nel caso in cui i prodotti o le cose vengano anche installate presso terzi a cura dell'Assicurato e l'attività dichiarata in polizza lo preveda;
- g.* sono esclusi dalla RCT i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge;
- h.* verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
- i.* conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
- j.* derivanti da amianto;
- k.* risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
- l.* derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
- m.* sono esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e comunque a carattere sanzionatorio e non risarcitorio;
- n.* derivanti da sostanze od organismi in genere geneticamente modificati e derivanti o frutto di ingegneria genetica o bioingegneria;
- o.* derivanti dalla detenzione o impiego di esplosivi, ad eccezione di quelli riconducibili alle armi da fuoco in uso al personale dipendente dell'Amministrazione (quali ad esempio i componenti del corpo di Polizia Locale). Sono altresì esclusi dalla garanzia i danni derivanti da fuochi d'artificio, eccezion fatta per il rischio di committenza;
- p.* derivanti dalla R.C. medica e paramedica;
- q.* derivati da attività e /o competenze esercitate da Aziende municipalizzate e dalle ASL;
- r.* derivanti da qualunque tipo di RC Professionale;
- s.* derivanti dalla violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori – ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali, e simili.
- t.* esclusione Cyber. Dalla presente copertura sono escluse:
-perdite; responsabilità;
-danni materiali o non materiali di qualunque natura;
-danni da interruzione di esercizio;

-perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (-> definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” stesso;

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: “Atto Cyber” (-> definizione) e “Incidente Cyber” (-> definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi;
- e, nell’ambito del sotto limite previsto in polizza, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (-> definizioni).

Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente esclusione.”

DEFINIZIONI AI FINI DELLA PRESENTE ESCLUSIONE:

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”.

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico”
- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”.

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”.

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l’auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”.

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l’elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi.

Art. 2.5 – Tabella / Limiti di risarcimento/ Franchigie

GARANZIA	LIMITI DI RISARCIMENTO per sinistro/anno	FRANCHIGIE per sinistro
Danno biologico (RCO)	I massimali di polizza RCO	Nessuna
Malattie professionali (RCO)	I massimali di polizza RCO	Nessuna
Danni da interruzione di attività	Euro 500.000,00	
Danni a condutture ed impianti sotterranei	Euro 500.000,00	Franchigia frontale
Danni da incendio	Euro 5.000.000,00 (in eccesso ad eventuale clausola Ric. Terzi pol. Incendio)	
Danni a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono lavori	Euro 500.000,00	
Danni a cose movimentate	Euro 500.000,00	
Danni a cose in consegna e custodia	Euro 250.000,00	
Danni da furto perpetrato attraverso impalcature	Euro 250.000,00	
Danni da inquinamento accidentale	Euro 2.000.000,00	
Danni da cedimento e franamento del terreno	Euro 1.000.000,00	
Danni ai veicoli in sosta	Euro 100.000,00	
Danni da smarrimento e/o da mancata consegna		
Danni da spargimento d'acqua e/o rigurgito di fogna conseguenti a guasti o rotture accidentali	I massimali di polizza	Franchigia Frontale

Nel caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà essere superiore ad ☐ 12.000.000,00 (dodicimilioni/ 00).

Art. 2.6 – Franchigia

La copertura assicurativa è prestata con una franchigia fissa di

- a) Euro per danni a cose;
- b) Euro... .. per danni a persone;
- c) Euro... .. per sinistro mortale;

per sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati, fatti salvi i maggiori importi determinati dall'applicazione degli scoperti in percentuale, di cui alla Tabella dell'Art. 2.5.

Art. 2.7 – Gestione Franchigie

La Società s'impegna a risarcire ai danneggiati il danno intero al lordo della franchigia, anche qualora il danno sia inferiore alla stessa.

Al termine di ogni mese la Società presenterà l'elenco dei sinistri liquidati nel corso del mese stesso, corredato dalla fotocopia degli atti di quietanza, sottoscritti dai danneggiati, oppure da copia degli assegni di liquidazione o altra documentazione probatoria.

L'Assicurato provvederà a corrispondere alla Società gli importi rientranti nelle franchigie, così come risultanti dalla documentazione prodotta, entro 30 giorni dalla ricezione dell'elenco e della documentazione di cui sopra.

Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 360 giorni dalla richiesta.

Data / /

La Società

Il Contraente

Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 3.1 - Obblighi del Contraente e della Società in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto, anche solo a mezzo e-mail, alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente ne ha avuto conoscenza.

La società incaricherà, entro 5 giorni dalla ricezione di richiesta di apertura dei sinistri, un perito e/o medico legale per la corretta valutazione del/dei danno/i, dandone contemporanea informazione all'assicurato.

Il perito provvederà a redigere apposita relazione tecnica sulla base della documentazione prodotta dalla controparte e sulla base dei sopralluoghi in sito, impegnandosi ad accertare, in caso di sinistro stradale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) la proprietà e la gestione, in capo all'Ente, del tratto di strada su cui si è verificato il sinistro, attraverso l'esatta geo localizzazione del punto in cui lo stesso è avvenuto; b) le condizioni del manto stradale (presenza di buche, fango, pietrisco, massi, ghiaccio, ecc...); c) l'eventuale presenza di segnaletica orizzontale e/o verticale compresa quella atta a segnalare i limiti di velocità; d) le condizioni di visibilità della strada; e) l'esistenza di eventuali lavori in corso al momento del sinistro.

Il medico legale incaricato, in caso di denuncia di danni fisici, valutata la documentazione prodotta dal danneggiato, provvederà a redigere apposita relazione, previa visita medica dello stesso.

L'intero fascicolo (relazione tecnica, stima del danno materiale e/o fisico documentazione a corredo) sarà trasmesso all'assicurato entro 30 (trenta) giorni dall'incarico.

Restano a totale carico della Società le spese relative all'incarico del/i perito/i e del medico legale.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui all'art. 2.1 (Oggetto dell'assicurazione) lett.

b) solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL in caso di surroga ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modificazioni.

Art. 3.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La società assume, a nome del Contraente, le vertenze del danno sia per i sinistri fuori franchigia che in franchigia, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso, ciò sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della completa tacitazione del/i danneggiato/i, salva la facoltà per il contraente di richiedere la gestione diretta in via stragiudiziale e/o giudiziale della vertenza.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente entro il limite di un importo pari al quarto del massimale prestato dalla presente polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente al 50%.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende.

La Società, tuttavia, riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

La società, ricevuta copia dell'atto giudiziario notificato all'Assicurato, in tempo utile alla costituzione in giudizio, confermerà la presa in carico della gestione della vertenza per conto dell'assicurato o motiverà le ragioni del suo diniego. In carenza di risposta nei termini indicati, in ipotesi di validità di garanzia, la Società sarà tenuta a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici, anche se non designati dalla società stessa.

Si precisa, inoltre, che gli importi relativi alle spese per legali e/o tecnici a difesa del contraente non rientrano nel calcolo delle franchigie o scoperti previsti dalla presente polizza.

Data /... .. /... ..

La Società

Il Contraente

<i>Disposizione finale</i>

Il presente capitolato, dopo il provvedimento di aggiudicazione del Contraente, è considerato parte integrante del contratto di appalto che sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Dell'avvenuta aggiudicazione il Contraente dà immediata comunicazione alla società aggiudicataria che, qualora sia in coassicurazione, inserirà il riparto delle Coassicuratrici che si provvederà ad allegare al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente. In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

Data /... .. /... ..

La Società

Il Contraente

<i>Dichiarazione</i>

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.6 - Recesso in caso di sinistro;

Art. 1.7 - Durata del contratto;

Art. 1.8 - Cessazione anticipata del contratto;

Art. 1.9 - Oneri fiscali;

Art. 1.10 - Foro Competente;

Art. 1.12 - Coassicurazione e delega;

Art. 1.12 - Assicurazione presso diversi assicuratori;

Art. 1.21 - Misure restrittive - (Sanction limitations exclusion clause);

Art. 3.1 - Obblighi del contraente e della Società in caso di sinistro;

Art. 3.2 - Gestione delle vertenze del danno - Spese legali.

Data / /

La Società

Il Contraente

ALLEGATO B**(PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA)**

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione
(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Tecnica)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:

1	CONTRAENTE C.F. 80002710764		Provincia di Potenza Piazza Mario Pagano 85100 POTENZA
2	DURATA CONTRATTUALE		Mesi 36 giorni 0 dalle ore 24:00 del 31.12.2025 alle ore 24:00 del 31.12.2028
3	RISCHIO ASSICURATO	3.1	Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
		3.2	Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)
4	SOMME ASSICURATE		
4.1	RCT	Euro 6.000.000,00 per sinistro	
		Euro 6.000.000,00 per persona	
		Euro 2.000.000,00 per danni a cose e/o animali	
4.2	RCO	Euro 6.000.000,00 per sinistro	
		Euro 2.000.000,00 per persona	
5	RETRIBUZIONI ANNUE LORDE PRESUNTE Euro 7.115.565,32		
6	La copertura assicurativa è prestata per sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati, con una franchigia fissa ed assoluta di:		
6.1	DANNI A COSE	EURO	
		PERCENTUALE AUMENTO/RIBASSO _____%	
6.2	DANNI A PERSONE	EURO	
		PERCENTUALE AUMENTO/RIBASSO _____%	
6.3	SINISTRO MORTALE	EURO	
		PERCENTUALE AUMENTO/RIBASSO _____%	
		L'operatore economico sceglie la clausola OFAC n. _____	
	ACCETTAZIONE _____	La Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS o D.M. n... .. del, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n... .. del... .., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.	

ALLEGATO C
(PROSPETTO DI OFFERTA ECONOMICA)

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione
(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

1	CONTRAENTE C.F. 80002710764		Provincia di Potenza Piazza Mario Pagano 85100 POTENZA
2	DURATA CONTRATTUALE		Mesi 36 giorni 0; dalle ore 24:00 del 31.12.2025 alle ore 24:00 del 31.12.2028
3	RISCHIO ASSICURATO	3.1	Responsabilità Civile verso Terzi
		3.2	Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera
4	SOMME ASSICURATE		
4.1	RCT	Euro 6.000.000,00 per sinistro	
		Euro 6.000.000,00 per persona	
		Euro 2.000.000,00 per danni a cose e/o animali	
4.2	RCO	Euro 6.000.000,00 per sinistro	
		Euro 2.000.000,00 per persona	
5	RETRIBUZIONI ANNUE LORDE PRESUNTE Euro 7.115.565,32		
6	OFFERTA ECONOMICA RCT/ RCO	%	
6.1	Premio lordo complessivo per i 3 anni	(in cifre) Euro... .. (in lettere) Euro... ..	
6.2	Premio lordo annuo	(in cifre) Euro... .. (in lettere) Euro... ..	
6.3	Costo della manodopera	(in cifre) Euro... .. (in lettere) Euro... ..	
7	Costi aziendali adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36 del 2023)	Euro	
8	ACCETTAZIONE	La Societàautorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS o D.M. n... .. del, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n... .. del... .., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.	

<i>CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</i>
--

I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno trattati dalla Provincia, nella propria qualità di Titolare del trattamento, in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) e al D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 (Codice Privacy) e saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara.

Tali dati personali saranno trattati senza necessità di ottenere il consenso dell'interessato, in conformità all'art. 6, lettere b, c, e ed f, GDPR, per le seguenti finalità: (a) adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dall'eventuale conclusione del contratto; (b) rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), ovvero eseguire un ordine di Autorità giudiziarie o di organismi di vigilanza ai quali la Provincia è soggetta; (c) eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (d) esercitare i diritti della Provincia, in particolare, quello, eventuale, di difesa in giudizio. Il conferimento dei dati per le finalità sopra menzionate è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o l'eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità per la Provincia di svolgere le proprie obbligazioni contrattuali oppure la possibile violazione di norme di legge e/o di richieste delle Autorità competenti. Per le finalità di cui sopra, i dati personali potranno essere resi accessibili: 1) a dipendenti e collaboratori della Provincia, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati; 2) a terzi soggetti (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione dei gestionali informatici) che svolgono attività in outsourcing per conto della Provincia, nella loro qualità di responsabili del trattamento; 3) ad Autorità di vigilanza, altri enti ed organismi pubblici.

Data / /

La Società

Il Contraente

ALLEGATO B**(PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA)**

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione
(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Tecnica)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:

1	CONTRAENTE C.F. 80002710764		Provincia di Potenza Piazza Mario Pagano 85100 POTENZA
2	DURATA CONTRATTUALE		Mesi 36 giorni 0 dalle ore 24:00 del 31.12.2025 alle ore 24:00 del 31.12.2028
3	RISCHIO ASSICURATO	3.1	Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
		3.2	Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO)
4	SOMME ASSICURATE		
4.1	RCT	Euro 6.000.000,00 per sinistro	
		Euro 6.000.000,00 per persona	
		Euro 2.000.000,00 per danni a cose e/o animali	
4.2	RCO	Euro 6.000.000,00 per sinistro	
		Euro 2.000.000,00 per persona	
5	RETRIBUZIONI ANNUE LORDE PRESUNTE Euro 7.115.565,32		
6	La copertura assicurativa è prestata per sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati, con le franchigie di seguito indicate		
6.1	DANNI A COSE	EURO PERCENTUALE AUMENTO/RIBASSO ____%____	
6.2	DANNI A PERSONE	EURO PERCENTUALE AUMENTO/RIBASSO ____%____	
6.3	SINISTRO MORTALE	EURO PERCENTUALE AUMENTO/RIBASSO ____%____	
		L’operatore economico sceglie la Clausola OFAC n. _____	
	ACCETTAZIONE _____	La Società autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS o D.M. n... .. del , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n... .. del... .. , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il presente il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.	

ALLEGATO C (PROSPETTO DI OFFERTA ECONOMICA)

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione
(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

1	CONTRAENTE C.F. 80002710764		Provincia di Potenza Piazza Mario Pagano 85100 POTENZA
2	DURATA CONTRATTUALE		Mesi 36 giorni 0; dalle ore 24:00 del 31.12.2025 alle ore 24:00 del 31.12.2028
3	RISCHIO ASSICURATO	3.1	Responsabilità Civile verso Terzi
		3.2	Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera
4	SOMME ASSICURATE		
4.1	RCT	Euro 6.000.000,00 per sinistro	
		Euro 6.000.000 ,00 per persona	
		Euro 2.000.000,00 per danni a cose e/o animali	
4.2	RCO	Euro 6.000.000,00 per sinistro	
		Euro 2.000.000,00 per persona	
5	RETRIBUZIONI ANNUE LORDE PRESUNTE Euro 7.115.565,32		
6	OFFERTA ECONOMICA RCT/ RCO	PERCENTUALE DI RIBASSO %	
6.1	Premio lordo complessivo per 3 anni	(in cifre) Euro... .. (in lettere) Euro... ..	
6.2	Premio lordo annuo	(in cifre) Euro... .. (in lettere) Euro... ..	
7	Costi aziendali adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 108, co. 9 D.Lgs. 36/ 2023)	(in cifre) Euro... .. (in lettere) Euro... ..	
8	Costi della Manodopera	Euro	
	ACCETTAZIONE _____	La Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS o D.M. n... .. del, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n... .. del... .., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il presente il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.	



PROVINCIA DI POTENZA

Avvocatura Provinciale
Contenzioso - Assicurazioni

Piazza M. Pagano, 1 - 85100 -
POTENZA
Tel. 0971.417111
PEC -
protocollo@pec.provinciapotenza.it

PATTO DI INTEGRITÀ

relativo alla procedura di affidamento del servizio

PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI GRAVANTI SULLA PROVINCIA DI
POTENZA, RELATIVI ALLA ***"RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO
PRESTATORI D'OPERA"***

Triennio 2026 - 2028

CIG : _____

tra

la Provincia di Potenza, Ufficio Assicurazioni, con sede legale e domiciliato ai
fini del presente atto in Potenza, Piazza Mario Pagano (di seguito, per brevità
"Provincia" o "Ente")

e

sig., nato a il
..... - Via..... n. - Città
C.F.....,
P.Iva CF/P.Iva.....

premesso che:

- il piano nazionale anticorruzione, al par. 3.1.13, stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni e le Stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della Legge n.190/2012, predispongono di regola e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse;
- per "Patto d'integrità" (nel prosieguo anche "Patto") s'intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato a principi di legalità, lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione di contratti o commesse, e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;



PROVINCIA DI POTENZA

Avvocatura Provinciale
Contenzioso - Assicurazioni

Piazza M. Pagano, 1 - 85100 -
POTENZA
Tel. 0971.417111
PEC -
protocollo@pec.provinciapotenza.it

- con l'inserimento del Patto nella documentazione di gara, di affidamento, d'incarico e d'iscrizione in albi e elenchi di Operatori cui affidare lavori, servizi e forniture, si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti alle gare, agli aspiranti assegnatari e ai soggetti operanti nei settori interessati dagli affidamenti da parte della Pubblica Amministrazione, nonché garantire la corretta e trasparente esecuzione di procedure selettive e di realizzazione delle attività oggetto di incarico;

- l'adozione del Patto è un adempimento prescritto dal Piano triennale vigente della Provincia di Potenza;

tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.1 Il presente Patto d'integrità regola i comportamenti degli Operatori economici e dei dipendenti della Provincia di Potenza nell'ambito delle procedure di affidamento e delle fasi di gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, ivi inclusi i connessi pagamenti.

1.2 Con la sottoscrizione del Patto è sancita la reciproca e formale obbligazione, tra la Provincia di Potenza e gli Operatori economici, di improntare i propri comportamenti e relazioni ai principi di legalità, lealtà, trasparenza e correttezza, stabilendo, fra l'altro, l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o nell'obiettivo di mancare alla corretta sua esecuzione.

1.2 Il Patto d'integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dalla Provincia di Potenza e di ogni altro documento equivalente (lettere di ordinazioni, disciplinari d'incarico e di servizio, ecc.).

1.3 L'espressa accettazione del Patto costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara (aperte e negoziate), di accettabilità delle offerte presentate nell'ambito dell'espletamento di attività connesse alle indagini di mercato e agli affidamenti diretti, nonché per l'iscrizione in albi ed elenchi di operatori, prestatori di servizi e fornitori, compilati a cura di singoli Uffici dell'Amministrazione. A tal fine, detta condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara, nelle lettere d'invito, nelle richieste di preventivi-



PROVINCIA DI POTENZA

Avvocatura Provinciale
Contenzioso - Assicurazioni

Piazza M. Pagano, 1 - 85100 -
POTENZA
Tel. 0971.417111
PEC -
protocollo@pec.provinciapotenza.it

offerta e negli analoghi altri atti preordinati all'affidamento di lavori, servizi e forniture.

1.4 Una copia del Patto d'integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'Operatore economico, dev'essere consegnata, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta, ai fini della procedura di affidamento e dell'iscrizione ad albi ed elenchi di fornitori di beni, lavori e servizi. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati e partecipanti.

Articolo 2

Obblighi degli Operatori economici nei confronti della Provincia di Potenza

2.1 Con la sottoscrizione del Patto, in relazione agli affidamenti o all'iscrizione in albi ed elenchi, ogni Operatore economico:

- a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altri atti equipollenti, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Provincia, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, utilità e regalie finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
- c) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione in albi ed elenchi, di non avere in corso e di non aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della normativa vigente;
- d) dichiara, in caso di presentazione di offerta, che la stessa è stata predisposta nel pieno rispetto della norma e che non v'è stato alcun accordo, né ve ne sarà, con altri partecipanti alle procedure, al fine di limitare, anche con mezzi illeciti, la concorrenza;
- e) si impegna a segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione della Provincia di Potenza qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- f) si impegna a segnalare, al medesimo Responsabile, qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque



PROVINCIA DI POTENZA

Avvocatura Provinciale
Contenzioso - Assicurazioni

Piazza M. Pagano, 1 - 85100 -
POTENZA
Tel. 0971.417111
PEC -
protocollo@pec.provinciapotenza.it

possa o ritenga di poter influenzare le decisioni relative all'affidamento, all'esecuzione del contratto o all'iscrizione in albi ed elenchi;

g) si impegna, qualora i fatti di cui viene a conoscenza possano costituire reato - specie in relazione alle lettere e) e f) del presente articolo - a sporgere immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria;

h) si impegna a collaborare con la Provincia di Potenza segnalando all'Ente e all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti e furti di beni personali o in cantiere, ecc.);

i) si impegna a non richiedere a dipendenti o altri soggetti della Provincia di Potenza, anche estranei all'attuazione dei contratti, di ottenere trattamenti preferenziali - pur solamente sotto il profilo della speditezza amministrativa - per pagamenti, certificazioni e altri adempimenti connessi all'attuazione di contratti e/o all'espletamento di forniture, servizi e lavori per conto dell'Amministrazione;

j) dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale, di cui al D.P.R. n.62/2013, e locale, approvato con D.G.P. n.3/2014, si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società e imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con la Provincia di Potenza;

k) dichiara di essere consapevole che il personale dipendente al quale vengano offerti regali o vantaggi economici o altra utilità il cui valore stimato ecceda o probabilmente ecceda la soglia del modico valore, provvede a rifiutarlo e a informare dell'offerta, in forma scritta, il Responsabile per la prevenzione della corruzione della Provincia di Potenza;

l) si impegna, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e subappaltatori, in tutte le fasi del rapporto per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture con la Provincia di Potenza, a evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possano nuocere agli interessi e all'immagine della Provincia di Potenza e a relazionarsi con detto Ente con rispetto per l'Istituzione pubblica.

2.1 Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intenderanno riferiti all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori e/o subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con detti soggetti.



PROVINCIA DI POTENZA

Avvocatura Provinciale
Contenzioso - Assicurazioni

Piazza M. Pagano, 1 - 85100 -
POTENZA
Tel. 0971.417111
PEC -
protocollo@pec.provinciapotenza.it

2.2 L'Operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della Provincia di Potenza, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti le forniture, i servizi e i lavori eseguiti per l'Ente, anche a favore di fornitori, consulenti e intermediari.

Articolo 3
Obblighi della Provincia di Potenza

3.1 La Provincia di Potenza conferma il proprio obbligo al rispetto dei principi di legalità, lealtà, trasparenza e correttezza.

3.2 L'Ente si obbliga, altresì, ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del proprio personale, a qualsivoglia titolo intervenga nel procedimento di affidamento, di iscrizione in albi ed elenchi e nell'esecuzione di contratti riferiti a forniture, servizi e lavori, in caso si accerti la violazione dei suddetti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R. 16.4.2013, n. 62.

3.3 Il personale dell'Ente e i collaboratori e i consulenti (anche se soggetti esterni) incaricati dalla Provincia di Potenza, impiegati nell'espletamento di procedure di affidamento e nel controllo dell'esecuzione dei relativi contratti, sono consapevoli del presente Patto d'integrità e delle sanzioni previste - anche a loro carico - in caso di mancato rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

3.4 Nessuna sanzione potrà essere comminata agli Operatori che segnalino, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili da parte di dipendenti e di altri soggetti incaricati dall'Amministrazione, salvo che non vi siano ulteriori azioni, anche connesse ai fatti segnalati, attribuibili all'Operatore stesso.

Articolo 4
Misure di salvaguardia

4.1 Qualora la Commissione o il Seggio di gara, ovvero il soggetto che sovrintende e provvede all'aggiudicazione o all'affidamento di lavori, servizi e forniture per conto dell'Ente, rilevi anomalie in ordine alle offerte per la particolarità delle cifre, per la provenienza territoriale, per le modalità con cui sono compilate e presentate, di tale evidenza da far ipotizzare - senza alcun dubbio - che siano imputabili ad un unico centro decisionale, accertato sulla base di univoci elementi, in ottemperanza delle statuizioni dell'art. 38. co. 2,



PROVINCIA DI POTENZA

Avvocatura Provinciale
Contenzioso - Assicurazioni

Piazza M. Pagano, 1 -85100 -
POTENZA
Tel.0971.417111
PEC -
protocollo@pec.provinciapotenza.it

ultimo periodo, del D. Lgs. n.163/2006, valuta se procedere all'esclusione delle Ditte che hanno presentato tali offerte e, nei casi più gravi, giudica la possibilità di sospendere il procedimento di aggiudicazione per acquisire valutazioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

4.2 Nelle more della definizione degli accertamenti di cui al precedente punto, il Responsabile per la prevenzione della corruzione della Provincia di Potenza provvede a individuare il soggetto responsabile della custodia degli atti, al fine di impedirne la manomissione e garantirne l'integrità.

Articolo 5

Violazione del Patto di integrità

5.1 La violazione è dichiarata in esito a un procedimento di verifica da parte di una commissione composta dal Responsabile della prevenzione della corruzione, dal dirigente e dal responsabile del procedimento interessato con funzioni anche di segretario verbalizzante in cui è garantito adeguato contraddittorio con l'Operatore economico, il dipendente o il soggetto potenzialmente responsabile.

5.2 La violazione da parte dell'Operatore economico comporta:

- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria, qualora la violazione sia riscontrata in un momento precedente all'aggiudicazione;
- b) la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione definitiva, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione e antecedente rispetto alla sottoscrizione del contratto;
- c) la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, e l'incameramento della cauzione definitiva, calcolata in proporzione rispetto alla porzione del contratto residuo.

5.3 In ogni caso, è fatto salvo l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

5.4 Il Responsabile del procedimento segnala all'Autorità Nazionale Anticorruzione l'Operatore economico che ha violato gli impegni stabiliti dal Patto.

Articolo 6

Efficacia del Patto d'integrità

6.1 Il presente Patto d'integrità dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del lavoro, del servizio o della fornitura, incluse le operazioni conclusive di verifica, di certificazione e di collaudo.



PROVINCIA DI POTENZA

Avvocatura Provinciale
Contenzioso - Assicurazioni

Piazza M. Pagano, 1 - 85100 -
POTENZA
Tel. 0971.417111
PEC -
protocollo@pec.provinciapotenza.it

6.2 Il presente documento è integrato dai Protocolli di legalità, eventualmente adottati dalla Provincia di Potenza.

6.3 Ogni controversia relativa all'interpretazione e esecuzione del presente Patto sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Il Responsabile del Progetto

(dott.ssa Maria Cristina Valente)

L'Operatore Economico

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

Il sottoscritto _____, C.F. _____,
nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la
sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ e
legale rappresentante della _____,
con sede in _____, via _____,
C.A.P. _____, iscritta al Registro _____ di _____
al n. _____, C.F. _____, partita IVA n. _____,

DICHIARA

1. Che la realizzazione il servizio verrà svolto in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:
 - Le otto convenzioni fondamentali dell’organizzazione internazionale del lavoro (oil, international labour organization – ilo), ossia, le convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182 e la convenzione ilo n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - La “dichiarazione universale dei diritti umani”;
 - Art. N. 32 della “convenzione sui diritti del fanciullo”;
 - La legislazione nazionale, vigente nei paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa a all’assicurazione sociale (previdenza e assistenza).
2. Che quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato, con particolare riferimento a:
 - **Lavoro forzato/schiavitu'** (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105).
E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.
 - **Discriminazione** (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111).
Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione e' consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.
 - **Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva** (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)
I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

_____, li _____

Firma _____



PROVINCIA DI POTENZA

Ufficio Assicurazioni

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

relativo alla

**“Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso Prestatori
d’Opera”**

Triennio 2026 - 2028

(art.71, del D. Lgs. n.36/2023)

SOMMARIO

PREMESSE	4
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	5
1.1 Documenti di Gara	5
1.2 Chiarimenti.....	5
1.3 Comunicazioni.....	6
2. OGGETTO DELL'APPALTO.....	7
3. DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA	7
3.1 Durata.....	7
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA	9
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI SCLUSIONE	10
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	12
6.1 Requisiti di idoneità professionale.....	12
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	13
6.3 requisiti di capacità tecnica e professionale	14
6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	14
7. AVVALIMENTO	15
8. COASSICURAZIONE.....	16
9.SUBAPPALTO	17
10. GARANZIA PROVVISORIA	17
11. SOPRALLUOGO	19
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA'.....	19
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	19
13.1 Regole per la presentazione dell'offerta.....	20
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	21
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	22
15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura	23
16. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	25
17. OGGETTO DELL' OFFERTA TECNICA E SUA VALUTAZIONE.....	27
17.1 Opzioni che non comportano attribuzione di punteggio.....	29
18.OFFERTA ECONOMICA E SUA VALUTAZIONE.....	29
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.....	30

20. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE.....	31
21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	32
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	32
23. GARANZIA DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO	32
24. CESSIONE DEL CONTRATTO.....	33
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	33
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	34
27. ACCESSO AGLI ATTI	34
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	35
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	35

Premesse

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di svolgimento della procedura per l'appalto del Servizio di Copertura Assicurativa per la *“Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera”* della Provincia di Potenza - Triennio 2026 - 2028.

L'appalto verrà aggiudicato mediante **procedura aperta** ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, applicando quale criterio per la valutazione delle offerte, quello dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici (in seguito: Codice), la presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi telematici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

La Provincia di Potenza utilizza la piattaforma telematica di E-Procurement, raggiungibile al link www.suaprovinciapotenza.it

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio della provincia di Potenza.

L'appalto è costituito da un unico lotto funzionale.

Il CPV generale relativo ai servizi assicurativi in argomento è: 66516400-4.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL ANIA - Assicurativi 2022 – 2024

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicati nel presente disciplinare oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori

L'importo complessivo per il servizio posto a base di gara, riferito ad anni tre (3), ammonta ad **€770.000,00** (diconsi *euro settecentosettantamila/00*) **comprensivo di ogni imposta e onere**, e della eventuale proroga per un massimo di mesi sei(6), degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a **€ 0,00** e dei Costi della Manodopera che questa Stazione appaltante stima che possano avere un'incidenza media pari al **2,6%** (fonte ANIA Trends Indici Aziendali 2023) e non sono soggetti a ribasso.

La normativa e le condizioni di assicurazione del contratto oggetto dell'appalto sono quelle contenute nel capitolato di Polizza, allegato al presente progetto, per farne parte integrante e

sostanziale, cui non è ammessa alcuna aggiunta o condizione, se non le varianti di cui all'offerta tecnica.

Il **Responsabile del Progetto** è la dott.ssa *Maria Cristina VALENTE*, Funzionario presso l'Ufficio Contenzioso Assicurazioni della Provincia di Potenza- tel. +39 0971 417249, e.mail:mcristina.valente@provinciapotenza.it.

Il **DEC** dell'Appalto è la dott.ssa *Maria GERARDI* – Responsabile dell'Ufficio Contenzioso Assicurazioni della Provincia di Potenza. Tel. +39 0971 417292 – e.mail:maria.gerardi@provinciapotenza.it

Il **Responsabile del procedimento per la fase di affidamento** è la Responsabile di P.O. dell'Area Gare - SUA, Dott.ssa *Valentina Del Grosso* – e.mail: valentina.del_grosso@provinciapotenza.it

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Decisione a Contrattare n._____ del _____, di approvazione del Progetto del servizio ex art. 41, comma 12, del Codice comprendente la relazione tecnico-illustrativa, il Capitolato Speciale con i relativi allegati, il calcolo degli importi del servizio con l'indicazione degli oneri della sicurezza e i costi della manodopera non soggetti a ribasso, il prospetto economico degli oneri complessivi del servizio;
- Disciplinare di gara e i relativi Allegati;
- Capitolato Speciale di Polizza;
- Allegato "SCHEMA OFFERTA TECNICA"
- Allegato "SCHEMA OFFERTA ECONOMICA"
- Bando di gara e relativi allegati
- Statistica sinistri;
- Patto di integrità della Provincia di Potenza
- Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente".

1.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti

scritti da inoltrare almeno **10 (dieci)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso il Portale della Provincia di Potenza riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa, secondo le modalità dettagliate nel bando di gara.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti, presentate in tempo utile, sono fornite in formato elettronico almeno **5 (cinque)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma del [Portale](#) dedicata alla presente procedura accessibile dall'Area Riservata dell'Operatore Economico

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Si precisa sin da ora che i chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante non hanno un contenuto provvedimentale ma perseguono esclusivamente lo scopo di rendere chiaro e comprensibile, attraverso un'operazione di interpretazione del testo, il significato delle disposizioni della *lex specialis* oggetto del quesito.

1.3 COMUNICAZIONI

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica certificata, da utilizzare ai fini delle comunicazioni previste dal codice (aggiudicazione, esclusione, decisione di non aggiudicare l'appalto, attivazione del soccorso istruttorio, subprocedimento di verifica di congruità dell'offerta, ecc.).

L'amministrazione invia le predette comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente in sede di presentazione delle offerte.

Pertanto le suddette comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate in modalità telematica mediante Portale e con l'ausilio di notifiche PEC rese all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi

ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara diverse dalle comunicazioni di cui al punto precedente avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente.

Per ogni altro dettaglio si rimanda al bando di gara.

2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto consta di un unico lotto

Lotto	CIG	Servizio assicurativo	<u>Importo annuo lordo</u>	<u>Importo a base d'asta per 36 mesi</u>	<u>Importo ai sensi dell'art. 14 D. Lgs.36/2023 (compreso proroghe)</u>
1		RCT/RCO	€. 220.000,00	€ 660.000,00	€ 770.000,00

Quanto alle garanzie specifiche da prestarsi da parte dell'assicuratore si rimanda al contenuto del capitolato di polizza.

3 DURATA DELL'APPALTO, PROROGA, IMPORTO A BASE DI GARA

3.1 La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata in anni tre (3) con decorrenza dalle ore 24:00 del 31/12/2025.

Alla scadenza il contratto si intende risolto senza obbligo di preventiva comunicazione tra le parti.

L'Ente committente si riserva la possibilità di chiedere una proroga del contratto per ulteriori mesi sei, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento.

Qualora la procedura di gara non dovesse concludersi con l'aggiudicazione entro il 31/12/2025, il termine di decorrenza dell'aggiudicazione slitterà automaticamente alle ore 24:00 del 30/06/2026.

L'importo dell'appalto per il servizio, riferito ad anni tre (3), ammonta ad **€770.000,00** (diconsi *euro settecentosettantamila/00*) **comprensivo di ogni imposta e onere e della eventuale proroga tecnica di mesi sei(6).**

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00, in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art.26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008.

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nell'Offerta economica, a pena di esclusione, i propri **costi aziendali** concernenti le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 41, co. 14 del D.Lgs. n.36/2023.

Lotto	CIG	Servizio assicurativo	<u>Importo annuo lordo</u>	<u>Importo a base d'asta per 36 mesi</u>	<u>Importo ai sensi dell'art. 14 D. Lgs.36/2023 (compreso proroghe)</u>
1		RCT/RCO	€ 220.000,00	€ 660.000,00	€ 770.000,00

L'importo a base di gara comprende i **costi della manodopera** che questa Amministrazione ha stimato essere pari al **2,6%**, secondo il quadro sotto riportato:

A) Importo totale del servizio €749.980,00

B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso €0,00

C) Costi della manodopera non soggetti a ribasso: €20.020,00

A+B+C Importo complessivo triennio a base di gara: €770.000,00

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come previsto dall'art. 110, co. 4, lett. A) del D.Lgs. 36/2023, in combinato disposto con quanto previsto dagli artt. 11, 13 e 14 del richiamato Codice.

Il presente appalto è finanziato con fondi ordinari del bilancio.

4 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

Possono essere **esclusi** dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale, a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Per la disciplina dettagliata si rimanda al bando di gara.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non

definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Ai fini meramente acceleratori della procedura, senza alcun obbligo da parte degli operatori economici che presentano domanda di partecipazione alla gara, è consigliabile che gli stessi siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a

tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità di cui alla Deliberazione della Giunta della Provincia di Potenza n. 85 del 25/09/2014 recante "Approvazione del patto di integrità in materia di contratti pubblici" e, il mancato rispetto dello stesso, costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 96, comma 14, del Codice, l'Operatore Economico ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e provvedimenti che possano costituire causa d'esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95, qualora gli stessi NON dovessero risultare menzionati nel proprio Fascicolo Virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 98 del Codice (illecito professionale grave).

L'inosservanza dei divieti anzidetti, oltre alla esclusione dalla gara, comporta l'annullamento dell'eventuale aggiudicazione o la nullità del contratto eventualmente stipulato.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità professionale (all'art.100 co.3 D.Lgs. 36/2023):

- a) iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato; all'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR. n. 445/2000, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice ;

b) per le Compagnie assicurative aventi sede legale in Italia, essere in possesso di autorizzazione del Ministero dell'Industria o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del *D. Lgs. 209/2005*;

- per le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell'UE, il ricevimento della comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all'art.23 – co. 4- del *D. Lgs. n.209/05* e ss. mm. ii, che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nel ramo assicurativo oggetto di gara per il tramite di una propria sede secondaria

Oppure

di aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 24 – co. 2 - del *D. Lgs. n.209/05* e ss. mm. ii, che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nel ramo assicurativo oggetto di gara, nonché di aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma e all'IVASS la nomina del proprio rappresentante legale.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti i di capacità economico-finanziaria (ai sensi dell'*art.100 lett. b) Dlgs.36/2023*):

Stante la necessità di ammettere operatori economici che attestano una raccolta premi di elevato importo, tale da determinare ampie garanzie per la Stazione Appaltante, è richiesto il seguente requisito:

realizzazione nell'ultimo triennio (2022-2023-2024) di una raccolta premi nel ramo danni non inferiore ad **€ 12.000.000,00**. Tale requisito di capacità economico finanziaria è richiesto in virtù della massima esposizione della compagnia assicurativa qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie RCT e RCO, previste dall'art. 2.5 del capitolato di polizza, per tale motivo è legato allo specifico rischio connesso al servizio

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 Requisiti di capacità tecnico professionale (ai sensi dell'art. 100, lett.c) DLgs.36/2023

a) annoverare tra i propri clienti, nel triennio precedente a quello di indizione della gara, almeno un'amministrazione pubblica e/o partecipata da amministrazioni pubbliche con la quale abbia eseguito un contratto per un importo almeno pari all'importo del lotto per il quale si intende concorrere.

La comprova del requisito è fornita in uno dei seguenti modi:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI AGGREGAZIONI DI IMPRESE RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo alla raccolta premi deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi richiesto in relazione alla prestazione deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art.104 del D.Lgs.36/2023, gli operatori economici singoli o associati possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

Nella presente procedura il ricorso a tale istituto è consentito all'esclusivo fine di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario relativo all'intervenuta “raccolta premi” nell'ultimo triennio.

L'operatore economico che voglia avvalersi delle capacità economiche di altri soggetti, deve indicarlo nel contratto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 COASSICURAZIONE

In caso di coassicurazione la compagnia aggiudicataria, Delegataria, dovrà ritenere una quota maggioritaria rispetto alle altre singole coassicuratrici NON inferiore al 60% e le altre una quota non inferiore al 20%.

I requisiti di ordine generale devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa, mentre il requisito di ordine economico finanziario della "raccolta premi" dovrà essere posseduto cumulativamente.

I requisiti minimi di partecipazione comprovanti l'idoneità professionale devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa e da ciascuna coassicurata.

Ogni comunicazione e/o modifica al contratto si intende data o ricevuta o stipulata dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

La domanda di partecipazione alla procedura contenente la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di partecipazione deve essere sottoscritta, **pena l'esclusione**, dal Legale

rappresentante (o procuratore) di ogni Impresa coassicurata cui deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

L'offerta economica deve essere sottoscritta, **pena l'esclusione**, dal **legale rappresentante** (o procuratore) di ogni Impresa coassicurata.

9. SUBAPPALTO

Considerata la natura del servizio, non è ammesso l'istituto del subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara e cioè pari ad **€15.400,00**.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta a fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione interdittiva antimafia emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; la stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia che, in ogni caso, perde efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante pagamento secondo le vigenti procedure della normativa cosiddetta "PagoPA" (articolo 5 del CAD di cui al D. Lgs 82/2005). Nel caso di scelta del predetto metodo dovrà essere effettuata richiesta tramite la comunicazione in piattaforma per l'emissione del bollettino Pago Pa.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

- l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia può essere ridotto nei termini di cui all'art. 106, comma 8 del D. Lgs. 36/2023.

Per fruire delle riduzioni di all'art.106, co.8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle relative certificazioni e inserisce copia delle stesse, qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo a strutture o attrezzature/veicoli oggetto di copertura assicurativa.

12. PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024. Il contributo dovuto ammonta **ad € 77,00**. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12:00** del giorno _____ a pena di

irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni qui riportate si rinvia al bando di gara per le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

Al fine della corretta presentazione dell'offerta, l'operatore economico prende visione della Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica;

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

l'offerta è vincolante per il concorrente;

con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma nella pagina della gara.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **180** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo del presente bando.
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **3 (tre) giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **3 (tre) giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma telematica per allegare la seguente documentazione amministrativa:

domanda di partecipazione (all.1)

DGUE

eventuale procura;

modulo dichiarazione titolare effettivo;

garanzia provvisoria;

ricevuta pagamento ANAC;

documentazione in caso di avvalimento;

documentazione per i soggetti associati;

documentazione eventuale a corredo;

Patto di integrità sottoscritto;

Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi sottoscritta.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Si rinvia al bando di gara per le dichiarazioni di cui alla domanda di partecipazione.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

dal concorrente che partecipa in forma singola;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere

sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

16. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La selezione dei partecipanti avverrà mediante **procedura aperta** applicando quale criterio per la valutazione delle offerte, quello dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'*art.108 D.Lgs. 36/2023*, teso a garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo.

Non sono ammesse offerte in aumento all'importo posto a base dell'offerta Economica di cui al presente disciplinare di gara

- L'aggiudicazione si intende immediatamente vincolante per la Società aggiudicataria.

- I contratti devono in ogni caso essere tenuti in copertura dalla Società aggiudicataria dalle ore 24:00 del giorno 31/12/2025 o dalle ore 24:00 del giorno 30/06/2026, nel caso in cui sia ancora in corso la procedura di gara, in deroga all'art. 1901 del Codice Civile.

Si precisa che:

- il presente appalto sarà aggiudicato solo se l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara;
- il presente appalto sarà aggiudicato solo se l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi dell'articolo 94 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice;
- l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la determinazione della graduatoria delle offerte saranno effettuate attraverso l'individuazione di un unico parametro numerico finale, dato dalla somma dei punteggi attribuiti per i singoli elementi di valutazione;
- l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che consegnerà il punteggio complessivo più elevato;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta (economica e tecnica) valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente in relazione all'oggetto del contratto, con riserva di non aggiudicare;
- **si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di più offerte, solo ed esclusivamente se l'offerta, ad insindacabile giudizio della Commissione, sia ritenuta congrua e conveniente in relazione all'oggetto del contratto, con riserva di non aggiudicare.**
- **in caso di offerte con uguale punteggio complessivo l'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'operatore economico che avrà ottenuto il maggior punteggio per la parte qualitativa;**
- la stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro;
- la gara prevede lo svincolo dell'offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica

72

Offerta economica	28
TOTALE	100

17. OGGETTO DELL'OFFERTA TECNICA E SUA VALUTAZIONE

All'offerta tecnica saranno attribuiti massimo 72 punti.

Si precisa che oggetto dell'Offerta tecnica del presente appalto di servizi sono le FRANCHIGIE, divise secondo le seguenti tipologie:

- a) Franchigie per danni a cose;
- b) Franchigie per danni a persone;
- c) Franchigie per sinistro mortale.

L'importo delle franchigie è relativo al sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati, fatti salvi i maggiori importi determinati dall'applicazione degli scoperti percentuale, di cui alla tabella dell'Art. 2.5 del capitolato di Polizza.

L'offerta tecnica, con varianti migliorative o peggiorative, da valutarsi in sede di gara, dovrà essere fatta sui seguenti importi posti a base di gara, diversificati per ciascuna franchigia:

- **€ 1.000,00 per danni a cose;**
- **€ 2.000,00 per danni a persone;**
- **€ 10.000,00 per sinistro mortale.**

Per la valutazione dell'offerta tecnica verrà applicato il seguente criterio:

- **in caso di accettazione integrale dei limiti di risarcimento previsti per sinistro e delle franchigie per anno, di cui al precedente prospetto, all'offerta tecnica saranno attribuiti 36 punti;**
- **in caso di proposta di varianti ammesse (secondo le indicazioni di seguito riportate) il punteggio da attribuire all'offerta tecnica verrà calcolato attraverso la seguente formula 36 + (punteggio complessivo per varianti migliorative) – (penalizzazione complessiva per varianti peggiorative).**

Per ogni, eventuale, singola variante peggiorativa (“ammessa”) è prevista una decurtazione di massimo 12 punti

FRANCHIGIE					
FRANCHIGIE	aumenta fino	10%	Punti	-0,5	
DANNI A COSE	aumenta fino	20%		-1	
	aumenta fino	30%		-1,5	
	aumenta fino	40%		-2	
	aumenta fino	50%		-2,5	
	aumenta fino	60%		-3	
	aumenta fino	70%		-3,5	
	aumenta fino	80%		-4	
	aumenta fino	90%		-4,5	
	aumenta oltre	90%		-6	
	aumenta oltre	200%		-8	
	aumenta oltre	400%		-12	
FRANCHIGIE	aumenta fino	10%		-0,5	
DANNI A PERSONE	aumenta fino	20%		-1	
	aumenta fino	30%		-3,6	
	aumenta fino	40%		-2	
	aumenta fino	50%		-2,5	
	aumenta fino	60%		-3	
	aumenta fino	70%		-3,5	
	aumenta fino	80%		-4	
	aumenta fino	90%		-4,5	
	aumenta oltre	90%		-6	
	aumenta oltre	200%		-8	
	aumenta oltre	400%		-12	
FRANCHIGIE	aumenta fino	10%	Punti	-0,5	
SINISTRI MORTALI	aumenta fino	20%		-1	
	aumenta fino	30%		-1,5	
	aumenta fino	40%		-2	
	aumenta fino	50%		-2,5	
	aumenta fino	60%		-3	
	aumenta fino	70%		-3,5	
	aumenta fino	80%		-4	
	aumenta fino	90%		-4,5	
	aumenta oltre	90%		-6	
	aumenta oltre	200%		-8	

	aumenta oltre	400%		-12	
--	---------------	------	--	-----	--

Per ogni, eventuale, singola, variante migliorativa è previsto, invece, un incremento del punteggio di massimo 12 punti.

FRANCHIGIE DANNI A COSE		ribasso fino	10%	Punti	+1,2	
		ribasso fino	20%		+2,4	
		ribasso fino	30%		+3,6	
		ribasso fino	40%		+4,8	
		ribasso fino	50%		+6	
		ribasso fino	60%		+7,2	
		ribasso fino	70%		+8,4	
		ribasso fino	80%		+9,6	
		ribasso fino	90%		+10,8	
		Zero franchigia	-----		+12	
FRANCHIGIE DANNI A PERSONE		ribasso fino	10%		+1,2	
		ribasso fino	20%		+2,4	
		ribasso fino	30%		+3,6	
		ribasso fino	40%		+4,8	
		ribasso fino	50%		+6	
		ribasso fino	60%		+7,2	
		ribasso fino	70%		+8,4	
		ribasso fino	80%		+9,6	
		ribasso fino	90%		+10,8	
		Zero franchigia	-----		+12	
FRANCHIGIE SINISTRI MORTALI		ribasso fino	10%	Punti	+1,2	
		ribasso fino	20%		+2,4	
		ribasso fino	30%		+3,6	
		ribasso fino	40%		+4,8	
		ribasso fino	50%		+6	
		ribasso fino	60%		+7,2	
		ribasso fino	70%		+8,4	
		ribasso fino	80%		+9,6	
		ribasso fino	90%		+10,8	
		Zero franchigia	-----		+12	

17.1 Opzioni Che Non Comportano Attribuzione Di Punteggio

Si precisa che, quanto ai testi delle clausole OFAC – MISURE RESTRITTIVE - SANCTION LIMITATION EXCLUSION CLAUSE di cui all'art. 1.21 del capitolato tecnico di polizza, l'operatore economico dovrà scegliere, tra i cinque, quello che preferisce sia inserito nel contratto.

Nel caso in cui non venga esercitata la scelta tra le versioni sopra indicate, si intenderà quotata la versione n.1.

18. OFFERTA ECONOMICA E SUA VALUTAZIONE

Per quanto riguarda il punteggio relativo all'offerta economica, al prezzo più basso verranno attribuiti **punti 28**

Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio determinato utilizzando la seguente formula:

$$p=pM*(Pm/P)$$

p punteggio da attribuire

pM punteggio massimo attribuibile

Pm prezzo minore

P prezzo offerta presa in considerazione

Non sono ammesse offerte in aumento.

Nel caso di offerte uguali l'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'operatore economico che avrà ottenuto il maggior punteggio per la parte qualitativa; in caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. **3 (tre)** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed

economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare e nel bando. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste nel bando.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'eventuale anomalia delle offerte e procederà alla sua verifica ai sensi dell'art.110 del Codice.

20. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

In caso di offerta anormalmente bassa secondo quanto sopra indicato, sensi dell'art.110 comma 2 del Codice si procederà alla verifica di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte con la richiesta di spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della struttura di supporto e se del caso della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Si rimanda al bando di gara per il dettaglio dello svolgimento delle relative operazioni.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108 co.10 del Codice.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il

rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;

- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede ad aggiudicare al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

23. GARANZIA DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011 e ss. mm. ii. e ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del Decreto Semplificazioni, dall'art. 51 comma 1 lett. c) del Decreto Semplificazioni bis.

Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario deve costituire una **garanzia cd. "Definitiva"**, pari al **10%** dell'importo contrattuale, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 106 del codice dei contratti.

Il contratto assicurativo dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in forma pubblico amministrativa, a cura dell'Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante e dovrà essere sottoscritto, per la Compagnia aggiudicataria, dal legale rappresentante della Compagnia stessa ovvero dal rappresentante in Italia, nel caso di Compagnia estera, o da un suo procuratore speciale che abbia i poteri di legale rappresentanza e, per l'Ente, dal Dirigente dell'Ufficio Assicurazioni o da suo delegato.

Il contratto non può essere stipulato prima di **trentadue (32) giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

In ogni caso la stazione appaltante si riserva di dare avvio al contratto in via d'urgenza in quanto la mancata esecuzione della prestazione dedotta in gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che intende soddisfare.

La società aggiudicataria, pertanto, al ricevimento dell'avviso di aggiudicazione, s'impegna a garantire la copertura assicurativa ai rischi di cui alla propria offerta, dalle ore 24:00 del 31/12/2025 anche qualora non si fossero concluse le operazioni di gara, in pendenza di efficacia della aggiudicazione definitiva e nelle more della stipula del contratto.

Il pagamento del premio di polizza avverrà nei termini previsti dai Capitolati.

24. CESSIONE DEL CONTRATTO

In conformità a quanto disposto dall'art. 119 del *D.Lgs. n.36/2023*, il contratto **non può essere ceduto**, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall' art. 20, co.1, lett. d). In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati con l'inserimento del relativo CIG;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al link www.provincia.potenza.it

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del D. Lgs 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere fra l'Ente e la compagnia aggiudicataria in ordine all'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui Codice dei Contratti, verrà demandata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria e il foro competente sarà quello della stazione appaltante. In deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 e ss. mm. e ii., le parti si obbligano ad adire quale organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove il contraente ha la sede **legale**.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno trattati dalla Provincia, nella propria qualità di Titolare del trattamento, in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) ed al D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 (Codice Privacy) e saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Tali dati personali saranno trattati senza necessità di ottenere il consenso dell'interessato, in conformità all'art. 6, lettere b, c, e ed f, GDPR, per le seguenti finalità: (a) adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dall'eventuale conclusione del contratto; (b) rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), ovvero eseguire un ordine di Autorità giudiziarie o di organismi di vigilanza ai quali la Provincia è soggetta; (c) eseguire un compito di interesse

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

(d) esercitare i diritti della Provincia, in particolare, quello, eventuale, di difesa in giudizio. Il conferimento dei dati per le finalità sopra menzionate è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o l'eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità per la Provincia di svolgere le proprie obbligazioni contrattuali oppure la possibile violazione di norme di legge e/o di richieste delle Autorità competenti. Per le finalità di cui sopra, i dati personali potranno essere resi accessibili: 1) a dipendenti e collaboratori della Provincia, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati; 2) a terzi soggetti (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione dei gestionali informatici) che svolgono attività in outsourcing per conto della Provincia, nella loro qualità di responsabili del trattamento; 3) ad Autorità di vigilanza, altri enti ed organismi pubblici. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l'avv. Antonio Virgallita.

Si fa rinvio al D. Lgs. 36/2023, circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

ALLEGATI

1. Capitolato tecnico di Polizza (Allegato A);
2. Prospetto di OFFERTA TECNICA (Allegato B);
3. Prospetto di OFFERTA ECONOMICA (Allegato C)
4. Statistica sinistri (Allegato D);
7. Patto d'integrità (Allegato E);
8. Dichiarazione Conformità agli standard sociali minimi (Allegato F).

Il Responsabile del Progetto

(dott. ssa Maria Cristina VALENTE)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 83/2025 del 03/06/2025, avente oggetto:
Procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. n.36/2023 per la “Copertura Assicurativa dell’Ente per la Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera” Anni 2026/2028 - Approvazione progetto del servizio con i relativi allegati – Decisione a contrarre

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	Coordinate	Prenotazione di Spesa	Anno Stanz.
	GARA RCT/RCO 2026/2028	€ 0,00	Bilancio: 10.05.1.110 Peg: 008.002.13172.000.00	19/2025	2025
	GARA RCT/RCO 2026/2028	€ 220.000,00	Bilancio: 10.05.1.110 Peg: 008.002.13172.000.00	19/2025	2026
	GARA RCT/RCO 2026/2028	€ 220.000,00	Bilancio: 10.05.1.110 Peg: 008.002.13172.000.00	19/2025	2027

Totale Importo: € 440.000,00

Parere Prenotazione: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.